BURC n° 69 del 24 dicembre 2001

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Commissario di Governo Delegato e ordinanza n. 2994 del 9 luglio 1999 del Ministro dell'Interno Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - (Settore del Genio Civile di Avellino - Struttura Operativa - Ordinanza Commissariale n. 1222 del 31 ottobre 2000) - Emergenza idrogeologica del 14, 15 e 16 dicembre 1999 - Ordinanza M. I. n. 3088 del 3.10.2000 - Procedure e modalità per l'avvio della ricostruzione.**

**Ordinanza n. 2055 del 13 dicembre 2001**

Vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3088 del 3 ottobre 2000, con la quale è stato disposto che il Presidente della Regione Campania, già nominato Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2994/1999, attua, anche per stralci, gli interventi ricompresi nel Piano di cui all'art. 5 dell'Ordinanza 3029/1999, avvalendosi di soggetti attuatori all'uopo individuati;

Visti i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18.6.1999, del 16.12.1999 e del 16.6.2000, afferenti la proroga dello stato di emergenza a tutto il 31.12.2001;

Visto in particolare l'art. 2, comma 7, della citata ordinanza ministeriale n. 3088/2000 con il quale è stato altresì stabilito che il Commissario Delegato provvede prioritariamente, quale stralcio urgente degli interventi previsti dal Piano di cui all'art. 5 dell'Ordinanza 3029/1999, alla demolizione degli immobili ricadenti nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1 dell'Ordinanza 3036/2000, gravemente danneggiati e non recuperabili, alla ricostruzione degli stessi e di quelli distrutti comprese le opere di urbanizzazione, secondo le previsioni del Piano medesimo, nonché al recupero degli immobili danneggiati;

Visto l'art. 2, comma 8, della citata Ordinanza Ministeriale n. 3088/2000 con il quale si dispone che gli interventi di cui al comma 7, compresa la definizione delle modalità, sono avviati a realizzazione dal Commissario Delegato entro 120 gg dalla data dell'Ordinanza citata e conclusi nei successivi 12 mesi;

Visto lo stralcio del Piano di cui all'art. 5 dell'Ordinanza 3029/1999, elaborato dal Settore del Genio Civile di - Avellino per i Comuni di Cervinara, S. Martino V.C., Roccabascerana, Pietrastornina e Manocalzati, approvato con propria Ordinanza n. 1339 del 16 dicembre 2000;

Visto in particolare la tavola 10 (Individuazione degli edifici da demolire a seguito degli eventi alluvionali del 14, 15 e 16 dicembre 1999, nel Comune di Cervinara) del suddetto Piano, che fa propria la definizione del quadro del danno effettuato dall'apposito gruppo di lavoro nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal quale si rileva che il danno è limitato alla sola frazione di Ioffredo del Comune di Cervinara ed interessa un limitato numero di fabbricati riportati in 15 schede di rilevamento;

Viste le schede analitiche tecnico-economiche CV43, CV44, CV45 e CV46, riportate nella tavola 1 contenuta nel suddetto Piano, con le quali si definisce il costo stimato per la demolizione, la ricostruzione ed il recupero degli edifici privati danneggiati in località Ioffredo del Comune di Cervinara, per un importo totale di L. 9,9 miliardi;

Viste altresì le schede analitiche tecnico-economiche CV28 e CV38, riportate, sempre, nella tavola 1 contenuta nel suddetto Piano, con le quali si definisce rispettivamente il costo stimato per la sistemazione di Piazza Ioffredo (L. 1,8 miliardi) e la riparazione della Chiesa S. Nicola di Ioffredo (L. 600 milioni);

Visto l'art. 3 dell'Ordinanza n. 3088/2000 che recita: "All'interno delle aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 2787/1998 e di quelle perimetrate ai sensi dell'articolo 6 comma 1 dell'Ordinanza n. 3036/2000 è consentito il ripristino degli edifici pubblici, nonché degli immobili privati danneggiati oggetto di contributo ai sensi della presente ordinanza, dell'articolo, 2 dell'ordinanza n. 3088/2000 e degli articoli 19 e 20 dell'ordinanza n. 2787/1998, come integrata dagli articoli 7 e 8 dell'ordinanza n. 2789/1998. Nelle stesse aree sono, altresì autorizzati la ristrutturazione ed il completamento di edifici esistenti e di quelli la cui attività di cantiere e il relativo provvedimento autorizzativo concessorio siano anteriori all'epoca degli eventi alluvionali, nonché tutti gli interventi finanziati con la legge n. 219 del 14 maggio 1981 e successive modifiche ed integrazioni. Negli interventi di ristrutturazione sono da ritenersi compresi quelli destinati al conseguimento del contenimento energetico, come disposto dalle vigenti leggi, realizzato mediante adeguate misure tecniche, anche con coibentazioni o locali tecnici così finalizzati sul lastrico solare.

Sono consentiti inoltre gli interventi di demolizione e ricostruzione in sito senza aumento della volumetria, sempre che gli stessi non interferiscono con le opere da realizzare secondo il Piano di cui all'Ordinanza n. 2797/1998 e successive modifiche e integrazione e del Piano di cui all'art. 5 dell'Ordinanza n. 3029/1999 e non siano direttamente esposti a pericolo di grave danneggiamento o

distruzione a seguito. dell'azione di eventuali colate di fango. A tal fine il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'Ordinanza n. 2994/1999, esprime il relativo parere sugli interventi sentito l'Ingegnere Delegato;

Visto l'art. 2, comma 8 dell'Ordinanza n. 3088/2000 che autorizza il Commissario Delegato ad utilizzare per gli interventi di cui al comma 7 una prima somma di lire 2 miliardi a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5;

Vista la propria Ordinanza n. 1222 del 31 ottobre 2000, con la quale è stata individuata nel Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino la Struttura Operativa di riferimento per le attività previste all'art. 1 dell'Ordinanza n. 3088/200;

Vista la propria Ordinanza n. 1581 del 31.3.2001 con la quale viene autorizzata l'attuazione degli interventi compresi nell'elenco "A" del Piano approvato con Ordinanza Commissariale n. 1339/2000;

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61 così come modificata ed integrata dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, coordinato con la legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 15.8.2001;

Ritenuto pertanto di dover emanare disposizioni atte ad uniformare le modalità e procedure per la realizzazione degli interventi sugli immobili di proprietà privata danneggiati a seguito dell'evento alluvionale del 14, 15 e 16 dicembre 1999 nel suddetto territorio;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura Operativa di cui all'Ordinanza Commissariale n. 1222 del 31 ottobre 2000, d'intesa con il Sub Commissario individuato con Ordinanza Commissariale n. 1001 del 31 luglio 2000, e della espressa dichiarazione di regolarità resa. dal Dirigente della suddetta Struttura Operativa;

Avvalendosi delle deroghe di cui all'Ordinanza n. 2787/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'Ordinanza n. 3088/2000;

DISPONE

**Art. 1**

**(Individuazione ambito territoriale danneggiato)**

1. Ai soli fini dell'applicazione della presente ordinanza, è individuato l'ambito territoriale danneggiato nella frazione Ioffredo del Comune di Cervinara nel rispetto della individuazione riportata nella tavola 10 del Piano art. 5 dell'Ordinanza n. 3029/1999 che costituisce, come riportato nell'Ordinanza Commissariale n. 1222 del 31 ottobre 2000, stralcio urgente degli interventi.

2. Detto ambito potrà essere ampliato per singoli casi di danneggiamento grave, opportunamente documentati, conseguenti all'evento alluvionale del 14, 15 e 16 dicembre 1999, non rilevati nel la suddetta tavola 10.

**Art. 2**

**(Destinatari dei contributi)**

1. I destinatari dei contributi previsti dalla presente ordinanza sono i soggetti, persone fisiche o giuridiche che, alla data degli eventi calamitosi del 14, 15 e 16 dicembre 1999, erano titolari del diritto di proprietà dell'immobile distrutto, demolito, da demolire o danneggiato o i loro eredi.

2. Non sono ammissibili ai benefici della presente ordinanza gli immobili che risultavano già, inabitabili, sgomberati o inagibili precedentemente alla data del 14.12.1999.

**Art. 3**

**(Immobili costruiti abusivamente, in assenza o in difformità alla concessione edilizia)**

1. Ove l'immobile distrutto, demolito, da demolire o danneggiato sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche, edilizie, o di tutela paesistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria, non è dovuta alcuna forma di contributo.

2. Nel caso sia stata prodotta istanza di sanatoria, ex leggi 47/85 e 724/94, e l'istruttoria non si sia ancora conclusa, la assegnazione del contributo è sospesa fino all'adozione dell'eventuale provvedimento di sanatoria da parte dell'Ente competente.

3. Qualora l'immobile sia stato costruito in difformità alla concessione edilizia e per la parte realizzata abusivamente non sia ancora intervenuta la concessione edilizia in sanatoria, ex leggi 47/85 e 724/94, il contributo potrà essere assegnato soltanto per la quota parte costruita in conformità alla

concessione edilizia. mentre la restante parte di contributo afferente la parte di fabbricato realizzata abusivamente, rimane sospesa fino all'adozione del provvedimento di concessione in sanatoria.

4. In assenza dell'inoltro di formale richiesta di condono edilizio, nei termini fissati dalle leggi 47/85 e 724/94, non potrà essere concessa alcuna forma di contributo.

**Art. 4**

**(Priorità assegnazione contributi)**

1. Le disponibilità finanziarie sono erogate ed utilizzate a favore dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 14, 15 e 16 dicembre 1999 per zone omogenee secondo le seguenti priorità:

a) edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari che, alla data degli eventi del 14, 15 e 16 dicembre 1999, erano adibite ad abitazioni principali e che, per effetto degli eventi citati, risultino distrutte, demolite o da demolire;

b) edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale che, per effetto degli eventi di cui sopra risultino totalmente inagibili;

c) edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili con ordinanze sindacali a seguito dei citati eventi;

d) edifici nei quali sia prevalente * il numero delle. unità immobiliari destinate ad abitazioni principali danneggiate dai citati eventi;

e) altri edifici danneggiati.

**Art. 5**

**(Alienazione immobili)**

1. I contributi di cui alla presente ordinanza, sono concessi, nei limiti di cui agli articoli 10 - 11 - 13, solo ai soggetti di cui all'art. 2. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

**Art. 6**

**(Segnalazione danni)**

1. Le segnalazioni ai Comuni competenti per territorio dei danni subiti dagli edifici di proprietà privata, qualora non siano già state inoltrate, debbono essere presentate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente atto nel B.U.R.C., utilizzando lo schema "ALLEGATO A1". I Comuni espletano i conseguenti sopralluoghi nei successivi 30 (trenta) giorni, verificano la sussistenza del danno connesso all'evento alluvionale del 14, 15 e 16 dicembre 1999, compilano, d'intesa con il proprietario l'attestato come dallo schema "ALLEGATO B" e ne consegnano copia all'Ufficio, in Cervinara della Struttura Operativa costituita con Ordinanza Commissariale n. 1222/2000.

**Art. 7**

**(Presentazione domande)**

1. Per beneficiare delle provvidenze che vengono disposte dalla presente Ordinanza per il ripristino degli edifici di proprietà privata danneggiati, ubicati all'interno dell'ambito di cui al precedente art. 1, e per i quali risulta pervenuta la segnalazione di cui al precedente art. 6, deve essere inoltrata entro 80 (ottanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto nel B.U.R.C., a pena di inammissibilità, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'edificio.

La domanda è redatta in carta semplice, sulla base dello schema "ALLEGATO C". i Comuni verificano l'ammissibilità della richiesta di contributo e consegnano copia della domanda all'Ufficio in Cervinara della Struttura Operativa costituita con. Ordinanza Commissariale n. 1222/2000.

**Art. 8**

**(Demolizione fabbricati)**

1. La demolizione degli immobili gravemente danneggiati e non recuperabili, come sopra individuati, deve avvenire previa presentazione, da parte del Comune, il quale Ente attuatore di un progetto esecutivo da inviare all'Ufficio in Cervinara della Struttura Operativa costituita con Ordinanza Commissariale n. 1222/2000 e da sottoporre all'esame del Comitato Tecnico Scientifico.

2. Il progetto di cui al comma precedente dovrà disciplinare, altresì, lo smaltimento delle macerie ed il recupero dei materiali riutilizzabili.

3. Le aree di sedime, e le eventuali aree di pertinenza, dei fabbricati demoliti e non più ricostruibili in sito, inclusi nel progetto di cui al comma 1, sono acquisite al patrimonio del Comune.

**Art. 9**

**(Riparazione di immobili danneggiati. Documentazione)**

1. La riparazione degli immobili danneggiati è consentita purché essa risulti economicamente conveniente. Il limite di convenienza economico è quello fissato dal D.M., LL.PP. 31/10/1981 in ragione dell'80% del costo teorico di ricostruzione. Oltre tate limite l'intervento di riparazione non è conveniente economicamente e, pertanto, si deve procedere a ricostruire ex novo.

2. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, di cui al precedente articolo 7, i proprietari di edifici in cui siano presenti unità immobiliari da recuperare inoltrano il progetto relativo ai lavori da effettuare corredato dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnica descrittiva dei danni subiti e degli interventi a farsi, comprensiva della dichiarazione giurata della connessione danni-eventi calamitosi del 14, 15 e 16 dicembre 1999;

b) grafici rappresentanti lo stato dei luoghi con la indicazione dei danni subiti;

c) grafici di progetto con la indicazione degli interventi a farsi comprensivi, di eventuali interventi già eseguiti;

d) computo metrico giurato degli interventi a farsi, inclusi eventuali interventi già effettuati, con relativo quadro economico riepilogativo comprendente la distinzione dei lavori strutturali, condominiali, particolari per ciascuna unità immobiliare costituente l'edificio;

e) calcolo del contributo massimo ammissibile;

f) calcolo del limite di convenienza economica alla riparazione;

g) quadro economico riepilogativo delle varie unità immobiliari, evidenziando la detrazione di eventuali provvidenze già percepite, con la indicazione degli importi ammessi a contributo e gli importi in accollo spesa a carico dei singoli proprietari;

h) documentazione fotografica dello stato attuale;

i) nota di trascrizione della Conservatoria dei Registri Immobiliari attestante la proprietà dell'immobile. Nelle more del rilascio di tale certificazione è possibile produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale si evinca la consistenza della proprietà, per la liquidazione dello stato finale occorre produrre il certificato della Conservatoria;

j) dichiarazione con autocertificazione di accollo spesa per la quota parte non coperta da contributo;

k) nel caso di edifici condominiali o costituito da più proprietari, verbale di assemblea condominiale, se costituito, oppure verbale di riunione dei proprietari delle unità immobiliari costituenti l'edificio nel quale viene esplicitata la volontà di procedere alla riparazione, designando un rappresentante per i rapporti con la Pubblica Amministrazione con poteri di delega e di firma anche per il prelievo dei fondi che eventualmente saranno assegnati.

3. I progetti dovranno essere redatti nel rispetto delle normative vigenti;

4. Negli interventi di ristrutturazione sono da ritenersi compresi quelli destinati al conseguimento del contenimento energetico, come disposto dalle vigenti leggi, realizzato mediante adeguate misure tecniche, anche con coibentazioni o locali tecnici così finalizzati sul lastrico solare.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 2, il Comune, senza ulteriori adempimenti, si sostituisce ai proprietari inadempienti.

6. Possono usufruire dei benefici previsti dalle presenti norme anche coloro che hanno già usufruito di contributi in anticipazione per un importo massimo di Euro 15.493,71 (L. 30 milioni), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dell'O.M.I. n. 3036 del 9.2.2000, purché risulti da apposita perizia giurata del progettista che gli interventi effettuati non hanno consentito di conseguire la piena abitabilità del bene.

7. Il Comune, quale Ente attuatore, entro 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione dei progetti di cui al precedente comma 2 provvederà alla redazione di una relazione tecnico- economica, comprensiva delle schede di valutazione dei singoli contributi da erogare, che, unitamente ai progetti, ricevuti, deve essere trasmessa all'Ufficio in Cervinara della Struttura Operativa costituita con Ordinanza Commissariale n. 1222/2000 per l'acquisizione del parere da parte del Comitato Tecnico Scientifico.

**Art. 10**

**(Contributi e finanziamenti per gli edifici da recuperare)**

1 . Per la riparazione degli immobili, di cui al precedente articolo 9, non irrimediabilmente danneggiati dall'evento alluvionale, è assegnato, per le abitazioni principali, un contributo in conto

capitale pari al 75% della spesa necessaria per le opere di riparazione, mentre, per le altre unità immobiliari ad. uso abitativo, un contributo in conto capitale pari al 50% della spesa necessaria per le opere di riparazione, il tutto così come risultante dai progetti esecutivi di cui al precedente articolo 9.

2. Le spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori degli edifici da riparare sono ammesse a contributo previa approvazione della parcella dai rispettivi ordini o collegi professionali. Non sono riconosciute maggiorazioni sulla parcella professionale per oneri parziali.

**Art. 11**

**(Piano Particolareggiato per la ricostruzione dei fabbricati)**

1 Il Genio Civile di Avellino, Ente attuatore degli interventi di ricostruzione, sulla scorta delle domande pervenute, tenendo conto anche dei fabbricati non riparabili perché economicamente non conveniente, sulla base degli accertamenti effettuati dal Comune, per la ricostruzione dei fabbricati distrutti dagli eventi alluvionali del 14, 15 e 16 dicembre 1999 e di quelli demoliti a cura del Comune perché inclusi nel progetto di cui al precedente articolo 8, redige apposito Piano Particolareggiato.

2. L'area su cui dovranno essere ricostruiti i fabbricati è quella individuata dal Comune con Deliberazione G.C. n. 1 del 15.1.200, salvo ratifica del Consiglio Comunale, e sulla quale l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno ha espresso il parere di compatibilità della stessa area per la ricostruzione ai sensi dell'art. 3 ter del L. 365/2000.

**Art. 12**

**(Presentazione progetti edifici da ricostruire)**

1. Entro 30 (trenta giorni) dall'approvazione del P.P. di cui al precedente Art. 11 i proprietari di edifici in cui siano presenti unità immobiliari da ricostruire inoltrano il progetto relativo ai lavori da effettuare.

2. I progetti dovranno essere redatti nel rispetto delle normative vigenti e delle Nonne Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato di cui al precedente Art. 11.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Genio Civile, senza ulteriori adempimenti, si sostituisce ai proprietari inadempienti.

**Art. 13**

**(Contributi e finanziamenti per gli edifici da ricostruire)**

1. Ai proprietari o titolari di diritti reali, alla data del 14.12.1999, di unità immobiliari ad uso abitazione principale, distrutte o da demolire a seguito dei progetti di cui al precedente art. 12 e non ripristinabili in sito a causa delle stesse calamità è assegnato un contributo a fondo perduto proporzionale alla spesa per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso Comune o in un Comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o demolita e non ripristinabile in sito, fino ad un limite massimo di 200 mq e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla Regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. Per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo distrutta o demolita e non più ricostruibile in sito è assegnato un contributo fino al 75% della spesa. La nuova costruzione è autorizzata nel Piano Particolareggiato di cui al precedente art. 11 o nel Comune medesimo o in un Comune limitrofo su suolo di proprietà con destinazione urbanistica appropriata e compatibile con le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato.

**Art. 14**

**(Importo ammesso a contributo per la ricostruzione delle unità abitative distrutte, demolite o da demolire)**

1. Ai fini della determinazione dei contributi la superficie utile ammissibile e pari a quella preesistente aumentabile, esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, fino ad un massimo di mq. 200, comprese le pertinenze, e nei limiti di cui alla presente ordinanza.

2. L'adeguamento igienico-sanitario delle unità abitative da ricostruire è consentito sino ad un massimo del 10 % della superficie utile abitabile dell'alloggio distrutto, demolito o da demolire.

3. Nel computo della superficie ammissibile si includono anche le superfici non residenziali, purché siano annesse alla unità immobiliare abitativa, non superino la misura. massima del 30% di quella residenziale e, comunque, nel limite massimo di mq. 200 di superficie complessiva. Al fine del calcolo del contributo. la superficie non residenziale viene calcolata al 60% della superficie effettiva.

4. I garage, i magazzini o assimilati costituiscono autonome unità immobiliari a destinazione non abitativa quando appartengono a soggetti che non siano proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio.

5. La superficie ammissibile può essere ulteriormente incrementata di 18 mq. da destinare esclusivamente ad autorimessa o posto macchina coperto, fatto salvo il limite massimo di mq. 200 di superficie utile.

6. Gli interventi di cui alla presente ordinanza, effettuati in conseguenza degli eventi calamitosi del 14, 15 e 16 dicembre 1999, sono esenti dal pagamento degli oneri concessori di cui all'art. 3), legge 28.1.1977 n. 10.

7. Le spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori degli edifici da ricostruire sono ammesse a contributo previa approvazione della parcella dai rispettivi ordini o collegi professionali. Non sono riconosciute maggiorazioni sulla parcella professionale per oneri parziali.

**Art. 15**

**(Acquisto alloggio in luogo della ricostruzione)**

1. Gli aventi diritto al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto, demolito o da demolire, possono optare per l'acquisto di un alloggio nell'ambito del territorio comunale o in un Comune limitrofo.

2. L'Importo ammesso a contributo sarà concesso all'avente diritto dietro presentazione del contratto di acquisto, ovvero preliminare dì compravendita.

3. Le aree di sedime delle unità abitative dei rinuncianti alla ricostruzione per l'acquisto alloggio sono acquisite al patrimonio indisponibile del comune.

**Art. 16**

**(Assegnazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione)**

1. Alla concessione dei contributi per la ricostruzione o la riparazione di immobili e per l'acquisto di alloggi, in luogo della ricostruzione, provvede il Presidente della Giunta Regionale della Campania, nella qualità di Commissario Straordinario di Governo per l'Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania, avvalendosi dei Sindaci dei Comuni interessati.

2. L'importo assegnato sarà erogato secondo le seguenti scadenze: a) 15% dell'importo assegnato, all'inizio dei lavori;

b) 80% dell'importo assegnato, in base a stati di avanzamento dei lavori, corredati da copie autentiche delle prescritte fatture, firmati solidarmente dal titolare del contributo, dal Direttore dei Lavori e dal titolare dell'impresa esecutrice dei lavori. Gli stati di avanzamento devono essere giurati dal Direttore dei Lavori. Sugli stati di avanzamento dei lavori viene effettuata una ritenuta a garanzia del 5%. La restituzione di tale ritenuta a garanzia, senza interessi, è disposta su presentazione da parte degli interessati dei certificati liberatori rilasciati dagli organi contributivi, previdenziali ed assicurativi, cosi come disposto dall'art. 14, comma 12, Decreto legge n. 6/98;

c) 5% dell'importo assegnato, viene riconosciuto dopo la ultimazione dei lavori ed entro 90 gg. dalla presentazione dello Stato finale dei lavori, corredato da fatture, documentazione amministrativo-contabile, certificato di regolare esecuzione, collaudo tecnico, collaudo amministrativo se l'importo dei lavori supera Euro 516,456 89 (L. 1 miliardo). Tale importo di riserva può essere utilizzato per il saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e di direzione dei lavori. Trattandosi di competenze spettanti al professionista, direttore dei lavori, il certificato di pagamento, relativo al 5% del contributo assegnato, può essere, intestato, per il prelievo dall'Istituto Bancario, direttamente a favore di tale professionista, previa apposita dichiarazione con autocertificazione del titolare del contributo.

3. Con il provvedimento di concessione del contributo in conto capitale per gli interventi di riparazione o ricostruzione delle unità abitative danneggiate dagli eventi calamitosi del 14, 15 e 16-dicembre 1999, vengono fissati i termini entro i quali l'intervento dovrà essere iniziato contenuti comunque in un massimo di mesi tre dal rilascio del provvedimento di assegnazioni dei contributi.

4. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a Euro 154.937,07 (L. 300 milioni), connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili, ai sensi della presente ordinanza, può essere affidata ad imprese iscritte nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

**Art. 17**

**(Disciplina delle locazioni)**

1. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale che devono essere ricostruiti o lasciati temporaneamente liberi per consentire gli interventi edilizi strutturali, condominiali e particolari, conseguenti agli eventi calamitosi del 14, 15 e 16 dicembre 1999, necessari per conseguire il recupero abitativo dell'immobile, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del ripristino dell'agibilità e dell'abitabilità dell'immobile, salvo disdetta da parte del conduttore.

2. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione.

3. Il canone dì locazione può essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, detratte le indennità ed i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite.

4. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere se la richiesta è inoltrata entro 30 gg. dalla data stessa; in caso diverso, decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.

**Art. 18**

**(Contributi connessi a precedenti eventi catastrofici)**

1. Gli aventi diritto ai benefici di cui alla presente ordinanza che abbiano già prodotto domanda per precedenti eventi catastrofici e che non siano titolari di concessione contributiva possono accedere ai contributi disposti dalla presente ordinanza previa rinuncia ai benefici precedenti. Tale rinuncia è espressa all'atto della formulazione della domanda.

La presente ordinanza verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

13 dicembre 2001

Bassolino